

Con nota prot. 20053 del 4 novembre 2021 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ci ha comunicato che l'associazione Sindacale F.I.S.I. - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ha prorogato lo sciopero generale ad oltranza di tutti i settori pubblici e privati dal 1 al 15 novembre 2021.

Con deliberazione n. 21/256 del 4 novembre 2021 la **Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali** ha ritenuto in particolare che

- la modalità di “sciopero a oltranza” per una durata complessiva di un mese intero è incompatibile con la salvaguardia dei servizi pubblici essenziali
- la modalità di partecipazione, che consente ai lavoratori di scegliere in quali giornate astenersi, risulta estranea alla stessa nozione di sciopero recepita dalla Costituzione e consolidata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 24653 del 3.12.2015)
- lo sciopero in questione viola non solo i limiti esterni, quali dati dalla osservanza delle regole poste alla sua effettuazione con riguardo ai servizi pubblici essenziali, ma anche e prima di tutto i limiti interni attinenti alla sua riconducibilità alla nozione costituzionale

Si tratta dunque di una **astensione non riconducibile alla nozione di sciopero quale incorporata nell'art. 40 della Costituzione**, perciò la Commissione ha deliberato che **l'assenza dei lavoratori che aderiscano alla protesta deve ritenersi ingiustificata a tutti gli effetti di legge**, con la possibilità, per le amministrazioni che erogano servizi pubblici essenziali, di attivare nei confronti dei lavoratori i rimedi sanzionatori per inadempimento previsti dalla legge. Se un'eventuale assenza ingiustificata dovesse protrarsi per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio, si applica senz'altro quanto previsto dall'art. 55 quater, lettera b) del D.Lgs 165/2001 (sanzione disciplinare del licenziamento).

Considerati i tempi ridottissimi in cui ci è stata data comunicazione dello sciopero, non è possibile dare seguito alle procedure previste dall'art. 3, comma 4, dell'Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020.

Ciò premesso, **non appare opportuno prevedere limitazioni al servizio.** Informiamo comunque i genitori che potrebbero verificarsi disagi, e sarà sempre opportuno verificare se e in quale misura l'Istituzione scolastica è in grado di assicurare il servizio.